



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10019 del 2022, proposto da Romagna Giochi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

Comune di Forlì, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Parrocchia Regina Pacis Forlì, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna

(Sezione Seconda) n. 00831/2022, resa tra le parti, previa concessione di misure cautelari collegiali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Forlì;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Rilevato che:

la questione riguarda la gestione di sale giochi sul territorio del Comune di Forlì e che sulla tematica delle ludopatie la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato una deliberazione (12 giugno 2017, n. 831) che ha vietato le aperture di locali dedicati al gioco lecito nonché la conduzione di sale gioco e sale scommesse già operanti alla data dell'entrata in vigore della legge, che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad una serie di luoghi individuati come sensibili;

la Giunta del Comune di Forlì ha approvato (delibera n. 481 del 28.12.2017) la mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della l.r. 4.7. 2013, n. 5, individuando gli esercizi collocati ad una distanza inferiore a 500 metri dai medesimi;

con successivi provvedimenti del Dirigente del servizio comunale SUAP in data 5.6.2018 è stata intimata entro il 30.6.2018 la chiusura delle sale giochi esercitate dalla parte appellante;

in relazione a detta ordinanza di chiusura si è sviluppata una lunga istruttoria

successivamente al citato provvedimento di chiusura;

parte appellata, il Comune di Forlì, ha adottato in data 21.12.2022 una nuova ordinanza di chiusura della sala giochi dell'appellante per la quale era stato comunicato il relativo avviso di avvio del procedimento in data 28.2.2020 (pg 18317); in relazione a detto nuovo provvedimento di chiusura, parte appellante si è riservata di proporre ricorso;

vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti perché relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall'altro, all'esercizio delle attività economiche, pur restando resta impregiudicata la decisione nel merito dell'appello;

sotto il profilo del *periculum*, va considerata la prevalenza dell'esigenza alla continuazione dell'attività commerciale rispetto a quella della definizione della questione in considerazione dell'attività sin qui svolta, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni;

rilevato pertanto che la domanda cautelare deve essere accolta;

Ritenuto che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10019/2022) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per il giorno 18 maggio 2023 l'udienza per la definizione della controversia.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO